

**REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE PER LE PERSONE ANZIANE**

**Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Consulta provinciale per le persone anziane, istituita con la legge provinciale del 6 ottobre 2022, n. 12. La sopraccitata Consulta provinciale per le persone anziane verrà di seguito denominata Consulta.

**Art. 2 - COMPOSIZIONE, COMPITI E DURATA**

1. Composizione, finalità, compiti e durata della Consulta sono fissati dall'art. 13 della legge provinciale del 6 ottobre 2022, n. 12.

2. La Consulta è composta dall'assessore/dall'assessora provinciale competente per le politiche sociali, in qualità di presidente, e dai seguenti ulteriori 14 membri, nominati dalla Giunta provinciale su proposta dei soggetti di seguito indicati:

- a) una/un rappresentante dei Comuni, dal Consiglio dei Comuni;
- b) due rappresentanti dei servizi sociali, dalla Consulta per il sociale;
- c) tre rappresentati delle Consulte per le persone anziane di cui all'articolo 8, comma 2, di cui un rappresentante di un Comune con una popolazione fino a 5.000 abitanti, un rappresentante di un Comune con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti e un rappresentante di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Nel caso in cui venga presentata più di una proposta valida per la rispettiva categoria di Comuni, la decisione verrà presa tramite sorteggio;
- d) due rappresentanti di servizi per persone anziane che promuovono l'invecchiamento attivo. I servizi interessati possono presentare proposte all'Ufficio anziani e distretti sociali; nel caso in cui vengano presentate più di due proposte valide, la decisione verrà presa tramite sorteggio;
- e) una/un rappresentante delle persone anziane a livello provinciale. Le persone di età pari o superiore a 60 anni, residenti in Alto Adige da almeno 5 anni, possono presentare la loro domanda all'Ufficio anziani e distretti sociali attraverso una procedura di candidatura; se viene presentata più di una domanda idonea, la decisione verrà presa tramite sorteggio;
- f) una/un rappresentante dei sindacati, esclusi i sindacati dei pensionati, da parte dei sindacati più rappresentativi nella Provincia;
- g) una/un rappresentante dei sindacati dei pensionati da parte dei sindacati più rappresentativi nella Provincia;
- h) una/un rappresentante del terzo settore, dalla Federazione per il Sociale e la Sanità;
- i) una/un rappresentante dell'economia, da Economia Alto Adige;
- j) la/il Garante della terza età.

3. Per ogni membro ordinario viene proposto e nominato un membro supplente, secondo le stesse modalità previste per il rispettivo membro ordinario. Il/La Garante per la terza età nomina una collaboratrice/un collaboratore come membro supplente. Il membro supplente deve appartenere allo stesso gruppo linguistico e allo stesso genere. In caso di impedimento permanente, di recesso o di decesso di un membro, si procederà a una nuova nomina.

4. La composizione della Consulta tiene conto della rappresentanza proporzionale del gruppo linguistico secondo l'ultimo censimento disponibile, garantendo anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. La nomina e la designazione dei membri devono avvenire secondo un rapporto equilibrato fra i generi ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge provinciale n. 5/2010.

5. La Consulta ha i seguenti compiti:

- a) fornisce consulenza alla Giunta provinciale ed esprime prese di posizione in materia di invecchiamento attivo e su altre tematiche rilevanti per le persone anziane;
- b) elabora proposte concrete di misure per le persone anziane ed esprime raccomandazioni al riguardo;
- c) elabora ogni tre anni una proposta per il programma triennale di attuazione della presente legge. Il programma è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale;

- d) fornisce impulsi e raccomandazioni per misure e progetti mirati a favore delle persone anziane;
- e) funge da referente diretto per le persone anziane nonché per le organizzazioni non rappresentate nella Consulta, in particolare per quel che riguarda la disciplina normativa in materia di invecchiamento attivo e sua attuazione;
- f) trasmette ogni tre anni alla Giunta provinciale una relazione sull'attività svolta, da cui emerge lo stato di attuazione del programma di cui alla lettera c). La relazione è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia.

6. I membri della Consulta sono nominati per la durata della legislatura. La Consulta rimane in carica per la legislatura e continua le proprie attività fino alla nomina della nuova Consulta.

### **Art. 3 – OBBLIGHI DELLA CONSULTA**

1. I componenti della Consulta sono tenuti

- a) a sostenere nel miglior modo possibile il lavoro della Consulta, partecipando alle sedute della stessa e sostenendo le comuni decisioni;
- b) alla massima riservatezza in ordine alla discussione interna alla Consulta stessa ed alle opinioni espresse dai singoli componenti nel corso delle sedute, soprattutto se si tratta di persone e dati;
- c) I membri della Consulta sono persone di riferimento per le persone anziane e per altri organismi non rappresentati nella Consulta, in particolare per quanto riguarda la legislazione in materia di persone anziane e la relativa attuazione.

### **Art. 4 – IL SOSTITUTO/LA SOSTITUTA DEL/DELLA PRESIDENTE**

1. La Consulta elegge il sostituto/la sostituta del/della presidente tra i suoi membri a maggioranza. In caso di assenza o impedimento del/della presidente, le relative funzioni sono svolte dal sostituto/dalla sostituta.

### **Art. 5 - COMPITI DEL/DELLA PRESIDENTE**

- 1. Il Presidente/la Presidente rappresenta la Consulta verso l'esterno e cura i rapporti con le associazioni, enti ed istituzioni. In tali funzioni è vincolato/a alle decisioni e agli orientamenti della Consulta.
- 2. Convoca le riunioni, fissa l'ordine del giorno prendendo in considerazione eventuali proposte dei componenti, presiede le sedute e coordina le attività della Consulta e segue inoltre lo sviluppo delle attività programmate nella Consulta.
- 3. Il Presidente/la Presidente e il sostituto/la sostituta sono autorizzati ad adottare insieme decisioni in caso di scadenze inderogabili o di massima urgenza. Tali decisioni devono venir comunicate alla Consulta in occasione della seduta seguente.
- 4. Il/La Presidente è autorizzato a delegare i compiti che gli competono al sostituto/alla sostituta.
- 5. Il/ La Presidente e il sostituto/la sostituta presentano la relazione sull'attività alla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Regolamento interno.

### **Art. 6 - SEGRETERIA DELLA CONSULTA**

1. L'Ufficio anziani e distretti sociali funge da segreteria della Consulta. Svolge funzioni di segreteria e funzioni amministrative a favore della Consulta e la sostiene nello svolgimento delle proprie attività.

### **Art. 7 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE**

- 1. La segreteria della Consulta predispone l'ordine del giorno secondo le direttive impartite del/della Presidente.
- 2. La Consulta è convocata dal/dalla Presidente o in caso di assenza, dal sostituto/dalla sostituta.
- 3. Le riunioni hanno luogo in caso di necessità, in ogni caso almeno nel numero di tre sedute all'anno. Una convocazione può essere richiesta da almeno un terzo componenti.
- 4. Ai componenti effettivi e quelli supplenti viene trasmesso dieci giorni prima della riunione l'invito scritto, nel quale si comunica ora, luogo e ordine del giorno.
- 5. Per motivi urgenti, il Presidente/la Presidente può convocare una riunione anche fino a 48 ore prima.

6. È cura del componente effettivo avvertire il proprio sostituto in caso di assenza o impedimento. Qualora anche il sostituto sia impossibilitato ciò va comunicato in tempo utile alla segreteria.
7. Per la tenuta delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti della Consulta.
8. I documenti di lavoro, gli appunti, le note ed i promemoria necessari per la conoscenza e la valutazione di ciascuna questione devono essere inviati ai membri effettivi e sostituti dalla segreteria di regola al più tardi cinque giorni prima di quello fissato per la riunione (fanno eccezione le riunioni d'urgenza).
9. Le sedute della Consulta non sono aperte al pubblico.
10. Per la trattazione di tematiche specifiche la Consulta può invitare persone esterne o rappresentanti di gruppi di interesse qualora questo venga ritenuto utile e opportuno, senza diritto di voto. Inoltre, la Consulta può istituire gruppi di lavoro per attuare le misure previste dalla presente legge provinciale.

#### **Art. 8 - SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA**

1. Il/La Presidente dirige l'attività della Consulta ed assicura la regolarità delle sedute e deliberazioni, con la facoltà di sospendere o sciogliere la seduta.
2. Il/La Presidente accerta all'inizio di ogni seduta l'esistenza del numero legale dei componenti (maggioranza dei presenti).
3. I punti all'ordine del giorno vengono trattati secondo l'ordine stabilito.
4. Ciascun componente della Consulta può chiedere il rinvio della trattazione di una questione posta all'ordine del giorno se la richiesta è debitamente motivata e accettata dalla Consulta.
5. Le proposte e i punti all'ordine del giorno la cui discussione è stata rinviata sono iscritti d'ufficio all'ordine del giorno della seduta successiva.
6. Le deliberazioni della Consulta, qualora sia necessario un voto esplicito, vengono adottate con la maggioranza semplice dei componenti presenti alla votazione.
7. I verbali delle deliberazioni e delle sedute sono redatti a cura della segreteria della Consulta. Nei verbali sono indicati ora e luogo della seduta, il nome dei componenti presenti ed assenti, le tematiche principali della discussione e i voti espressi.
8. I verbali delle sedute vengono sottoscritti dal/dalla Presidente e dal/dalla verbalizzante e non necessitano di ulteriore approvazione.
9. Prese di posizione o integrazioni vengono recepite nel verbale seguente, a condizione che vengano comunicate per iscritto alla segreteria.
10. I verbali vengono inviati ai componenti effettivi e supplenti.

#### **Art. 9 - GRUPPI DI LAVORO**

1. Per assicurare un efficiente svolgimento delle attività della Consulta, possono essere costituiti gruppi di lavoro permanenti o temporanei. A questi possono appartenere anche i componenti supplenti.
2. La creazione ed i compiti dei gruppi di lavoro vengono determinati dalla Consulta con proprio voto.
3. In seno a ciascun gruppo di lavoro viene nominato/a un coordinatore/una coordinatrice, il/la quale cura il corretto svolgimento dei lavori, la stesura dei verbali, la stesura delle relazioni al Comitato consultivo e la presentazione tempestiva dei risultati del lavoro.
4. La partecipazione a tali gruppi di lavoro di persone appartenenti all'amministrazione provinciale o di rappresentanti di gruppi di interesse oppure esperti esterni viene concordato tra il/la Presidente e i dirigenti delle unità organizzative interessate.
5. Per sostenere i gruppi di lavoro nell'elaborazione di temi, questi possono richiedere informazioni agli uffici provinciali competenti in materia.
6. I gruppi di lavoro possono accompagnare, nel senso di una leale collaborazione, la predisposizione di provvedimenti amministrativi. Non possono però sostituirsi all'attività istituzionale propria dell'amministrazione.
7. I risultati dei gruppi di lavoro non sono vincolanti per la Consulta.

#### **Art. 10 - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI**

1. Il/La Presidente o il sostituto/ la sostituta può proporre all'ufficio competente, rispettando il criterio della rotazione, che uno o due componenti della Consulta prendano parte a incontri nazionali ed

internazionali, a corsi di aggiornamento, convegni etc. inerenti le politiche per le persone anziane. Gli eventuali partecipanti presentano alla Consulta una breve relazione.

2. In caso di manifestazioni ed iniziative di particolare rilevanza la Consulta può, di concerto con l'ufficio, proporre una volta l'anno la motivata partecipazione della Consulta stessa al/alla presidente.

3. Si applicano le disposizioni vigenti per il rimborso spese per missioni previste per il personale provinciale.

#### **Art. 11 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. In deroga alla procedura di nomina ordinaria prevista dal presente regolamento interno, se non tutti - ma più della metà - dei membri di cui all'art. 2 sono stati designati entro 90 giorni dall'approvazione del regolamento interno da parte della Giunta provinciale, la Consulta inizierà la propria attività con i membri nominati. Gli ulteriori membri saranno nominati successivamente.

#### **Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni generali relative all'ordinamento degli organi collegiali provinciali di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.